



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

N. 28/2010 reg. ordin.
Prot. n. 14403/2010

San Polo di Piave, 23 dicembre 2010

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO

IL SINDACO

Visti gli artt. 11, 12 e 13 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Vista la L.R. 13 agosto 2004, n. 15,

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Vista la propria precedente ordinanza sindacale n. 8/2010 di registro e n. 7572/2010 di prot. in data 22.06.2010;

Viste le richieste di abolizione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale per gli esercizi di commercio al dettaglio pervenute al Servizio Attività Produttive;

Ritenuto opportuno modificare l'ordinanza sopra indicata, prevedendo la facoltatività e non più l'obbligo della chiusura infrasettimanale degli esercizi ed articolando in modo più flessibile la fruibilità delle otto giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva, previste dall'art. 11, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/98, tenuto conto delle esigenze conseguenti alle trasformazioni intervenute nel settore commerciale;

Sentite congiuntamente, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 114/98, le organizzazioni locali dei lavoratori dipendenti, dei consumatori e delle imprese del commercio;

ORDINA

la disciplina degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio nel territorio comunale è fissata come segue:

Articolo 1 - Orari giornalieri

1- Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

2- L'orario prescelto dall'esercente dovrà essere comunicato al Comune almeno 5 giorni prima della sua effettuazione e si intende acconsentito salvo che entro tale periodo il Sindaco, per esigenze di coordinamento degli orari, non concordi un diverso orario.

Articolo 2 - Chiusura infrasettimanale

1- Le attività di vendita al dettaglio possono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, da comunicare almeno 5 giorni prima.

Articolo 3 - Informazione al pubblico

1- L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Articolo 4 - Chiusure domenicali e relative deroghe

1- Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.

Via Mura, 1 - 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV) - Tel. 0422855106 - 0422855140 - Fax. 0422855760NCF 80012050268 - P.IVA 01733670267 -

WEB www.comune.sanpolodipiave.tv.it

E-mail info@comune.sanpolodipiave.tv.it - **posta certificata: comune.sanpolodipiave@legalmail.it**



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

2- Le otto domeniche, oltre a quelle del mese di dicembre, per le quali è prevista la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura sono le seguenti:

- 6 gennaio - festività dell'Epifania;
- domenica successiva al 6 gennaio;
- domenica delle Palme;
- ultima domenica di ottobre;
- ultima domenica di novembre;
- altre tre domeniche (una in primavera, una in estate ed una in autunno) in occasione di manifestazioni fieristiche locali o altre manifestazioni di carattere straordinario:

3- Per rivitalizzare i centri storici l'Amministrazione Comunale può concordare con le parti sociali in premessa indicate ulteriori deroghe in occasione di manifestazioni tipicamente locali e tradizionali.

4- Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio al pubblico in caso di tre o più festività, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle 13,00 nella terza festività. Nel caso che la terza festività cada di domenica, l'apertura è spostata alla seconda festività salvo che non si tratti dei giorni 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre.

5- Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno considerato festivo agli effetti civili, il mercato si terrà nel giorno successivo.

Articolo 5 - Esclusioni

1- Non sono tenute al rispetto dei presenti criteri le seguenti tipologie di attività:

- le rivendite di generi di monopolio;
- gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- le rivendite di riviste e giornali;
- le gelaterie, pasticcerie, gastronomie e rosticcerie;
- gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente;
- gli esercizi di vendita al dettaglio svolta presso stazioni di servizio autostradali;
- le sale cinematografiche.

Articolo 6 - Sanzioni

1- Per le violazioni ai presenti criteri di disciplina degli orari si applicano le sanzioni previste all'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 114/98 e dall'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2004, da € 516,00 a € 3.089,00.

E' applicabile la procedura prevista dalla legge 689/81.

Articolo 7 - Disposizioni finali

La presente ordinanza sindacale abroga la precedente n. 8/2010 del 22/06/2010.

Articolo 8 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011.

IL SINDACO
Vittorio ANDRETTA